

CONV 87/02

CONTRIB 42

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

της : Γραμματείας

προς τη : Συνέλευση

Θέμα : Εισήγηση του κ. Antonio Tajani, μέλους της Συνέλευσης : Ευρωπαϊκός
χώρος δικαιοσύνης και προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των
πολιτών

Ο Γενικός Γραμματέας της Συνέλευσης έλαβε την επισυναπτόμενη εισήγηση του κ. Antonio
Tajani, μέλους της Συνέλευσης.

=====

CONTRIBUTO DELL'ON. ANTONIO TAJANI

«SPAZIO GIUDIZIARIO EUROPEO

E TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DEI CITTADINI »

La creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia è sicuramente una priorità per l'Unione europea.

I cittadini europei sono tutti fortemente preoccupati per la nuova offensiva del terrorismo, gli incontrollati flussi migratori – che finiscono col fornire specie fra i clandestini nuove leve alla criminalità organizzata - , il traffico di droga e chiedono un'assunzione di responsabilità diretta da parte dell'Unione.

D'altra parte, proprio perché la dimensione europea di questi temi è imprescindibile, la lotta integrata contro il crimine e la politica comune per l'immigrazione non possono più essere rinviate. Di fronte a fenomeni che in un mondo globalizzato non conoscono frontiere, gli Stati europei devono condividere responsabilità, oneri finanziari, personale ed attrezzature, finalizzati a realizzare efficaci sistemi di vigilanza e di repressione e ad attivare un'innovativa strategia di prevenzione. Si tratta di questioni che hanno il potere di incidere profondamente sulle libertà fondamentali e sui principi che governano la civiltà giuridica occidentale.

Si pensi alla cooperazione in materia penale che implica la definizione di figure di reato e delle relative sanzioni penali nonché dei modi nei quali esse dovrebbero essere applicate. Si pensi alle indagini di polizia giudiziaria che dovranno svolgersi in più Stati membri e con la partecipazione tanto di Europol che delle polizie e delle magistrature inquirenti nazionali.

Per tutte queste materie si dovrà trovare un equilibrio tra armonizzazione europea e mutuo riconoscimento dei sistemi nazionali. Ma ciò non potrà avvenire senza che si siano definiti i valori comuni che si esprimono nei diritti fondamentali e senza che vi sia un giudice chiamato a tutelarli per accertare e sanzionare gli abusi compiuti dall'autorità pubblica.

Oggi il sistema complessivo dell'Unione europea non prevede una protezione giuridica effettiva dei diritti fondamentali ed i cittadini non hanno vie giudiziarie per tutelare tali diritti, perché questi non sono previsti dai trattati.

Perciò, occorrerà accompagnare la creazione di uno spazio giudiziario con la definizione di uno statuto dei diritti fondamentali dei cittadini europei, un vero e proprio *habeas corpus* azionabile in ogni paese dell'Unione a tutela dei cittadini.

A questo proposito, molta parte della più avanzata dottrina del diritto pubblico afferma che il principio “nessun potere senza diritti” rappresenta una regola del costituzionalismo moderno così importante da poter essere affiancata allo storico principio “*no taxation without representation*”.

Da ciò discende che ogni ulteriore trasferimento di competenze dagli Stati membri all’Unione può avvenire solo se vi è una garanzia giuridica dei diritti dei cittadini.

Non penso che l’incorporazione *tout court* della Carta dei diritti nel futuro Trattato costituzionale, possa costituire di per se stessa la soluzione del problema. Si tratterebbe di un elenco di diritti senza una indicazione del loro *status*. Nella Carta i diritti di prima, seconda e terza generazione non sono chiaramente distinti quanto al loro valore giuridico: ad esempio, il diritto ad esercitare la libera professione pur essendo importante e rientrando nella sfera della libertà di espressione dell’individuo, non può essere equivalente al diritto alla vita e alla libertà delle persone che sono valori fondamentali perché precedono ogni altro diritto.

Come afferma un noto costituzionalista italiano, Gaetano Azzariti, la equiparazione dei diritti esclude che dalla sola Carta si possano trarre dei principi prevalenti e caratterizzanti l’ordinamento costituzionale.

L’elencazione dei diritti, infatti, fa sì che essi non possano essere bilanciati in sede di interpretazione giurisprudenziale. La pratica giurisprudenziale di numerose Corti costituzionali che opera proprio il bilanciamento tra valori non potrebbe più essere utilizzata.

Più in generale, il problema fondamentale che abbiamo davanti, e che dobbiamo in qualche modo risolvere, è quello di dare garanzie giuridiche alla sussidiarietà che ora è soltanto principio politico generale e politicamente rilevante per le Istituzioni europee e per il Parlamento in primo luogo.

Gli ordinamenti nazionali hanno una tradizione costituzionale ben consolidata in materia di diritti fondamentali ed è dunque necessario stabilire quale spazio preservare a quegli ordinamenti sul piano europeo. Al contrario, essi sarebbero inevitabilmente assorbiti da quello europeo, senza che vi sia un parametro di riferimento comune per l’armonizzazione ed il mutuo riconoscimento.

Concludendo, occorre risolvere i problemi relativi alla tutela dei diritti fondamentali dei cittadini europei, per dare allo spazio di sicurezza e giustizia europeo il solido fondamento della tradizione della civiltà giuridica occidentale in materia di tutela dei diritti della persona e di garanzie procedurali.